



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 27/11/2024

OGGETTO IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025

:

L'anno **2024** il giorno **27** del mese di **Novembre** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dott. Matteo PEDRAZZOLI	SI	BAFFONDI Cristina	SI
PASI Claudio	SI	CUCCU Maria Cristina	SI
DAHIR Fatima Zahra	SI	PUMO Donatella	SI
PALUMBO Patrick Andrew	SI	DI FALCO Ester	SI
BONDESAN Gianmaria	SI	MASCHERPA Carlo	SI
CAVANI Maria Rita	SI	LONGO Ennio	SI
PANARI Silvia	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Pagano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dott. Matteo PEDRAZZOLI.

La presente seduta del Consiglio Comunale viene videoregistrata ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 19.04.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona il punto confermando che per questo anno non ci sono modifiche. Per il prossimo anno si valuterà la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni sulle case date in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;

- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ..."*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *"... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai*

comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Visto l'art. 755 Legge 160/2019 (Modificato dal DL 14/08/2020 n. 104 Articolo 108) – “ *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. “*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto “*... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;*

Preso atto che con il D.Lvo n. 132/2023, è stato prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “*... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “*... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*

Visto l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie;

Dato atto che il Comune di Siziano ha confermato fino all'esercizio 2024 le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 27/6/2020;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2025, le stesse aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria 2024 e precedenti, riassunte nel prospetto ministeriale allegato;

Verificato che le stesse sono conformi alle disposizioni ministeriali ed il prospetto allegato coincide con quanto è previsto nel regolamento Imu in vigore, senza necessità di modifiche;

Richiamato il vigente regolamento "ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2023" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 27/4/2023, esecutivo;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 approvato dal consiglio comunale con atto n. 40 del 28/9/2024;
- lo schema del Bilancio di previsione 2025/2027 in corso di approvazione;
- il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 19/12/2023 e successive variazioni;

Visto il decreto 6/9/2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze (pubblicato nella GU serie generale n. 219 del 18/9/2024) integrativo del Decreto 7/7/2023 concernente "l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta comunale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160"

Richiamato l'Allegato A al decreto 6/9/2024 che sostituisce, modifica ed integra il precedente prospetto di cui al decreto 7/7/2023;

Dato atto che per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, legge 296/2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 Legge 160/2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvo una delibera secondo le modalità descritte;

Visto il decreto 6/9/2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze (pubblicato nella GU serie generale n. 219 del 18/9/2024) integrativo del Decreto 7/7/2023 concernente "l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta comunale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160"

Richiamato l'Allegato A al decreto 6/9/2024 che sostituisce, modifica ed integra il precedente prospetto di cui al decreto 7/7/2023;

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2025, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria riportate nel prospetto ministeriale conforme all'allegato A) Decreto 6/9/2024 come sotto riportato:

Prospetto aliquote IMU - Comune di SIZIANO

ID Prospetto 103 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,02%
Terreni agricoli		0,9%
Aree fabbricabili		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,88%*

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 TUEL;

Acquisiti i pareri favorevoli al presente provvedimento del Responsabile affari finanziari;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato;

Visto l'allegato parere espresso dalla Commissione Consigliare competente;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2025 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge 274/12/2019 n. 160, come da prospetto elaborato che di seguito si riporta:

Prospetto aliquote IMU - Comune di SIZIANO

ID Prospetto 103 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,02%
Terreni agricoli		0,9%
Aree fabbricabili		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,88%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

2. Di trasmettere al Dipartimento delle Finanze il prospetto delle aliquote tramite Portale del federalismo con le modalità stabilite dalla Legge 160/2019, comma 767 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 57**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2024

Il Responsabile di Settore
FRANCA CORDANI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCA CORDANI

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DOTT. MATTEO PEDRAZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE PAGANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Siziano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SALVATORE PAGANO in data 16/12/2024
Matteo Pedrazzoli in data 16/12/2024



COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

DELIBERA N. 48 del 27/11/2024

OGGETTO IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025

:

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/12/2024 al 31/12/2024 ed è divenuta esecutiva il 11/01/2025.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Salvatore Pagano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sizzano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SALVATORE PAGANO in data 15/01/2025